

Parere 28/08/2025 - Dipartimento della Funzione Pubblica
Parere in tema di permessi retribuiti per gravi motivi - Articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo 2000, n. 53

--- § ---

Dipartimento della Funzione Pubblica, Parere 28 agosto 2025

Si fa riferimento alla nota prot. n. 77847 dell'11 giugno 2025, acquisita in pari data con prot. n. DFP 44993, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla concessione dei permessi retribuiti per documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. In particolare, si chiede di chiarire se, ai fini del riconoscimento del diritto alla fruizione del permesso in argomento, sia sufficiente il certificato di ricovero ospedaliero attestante la necessità di assistenza da parte di un familiare, in assenza di riferimento specifico alle patologie indicate nel D.M. 21 luglio 2000, n. 278, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari."

Al riguardo, come noto, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato D.M. n. 278 del 2000, "La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Ulteriormente, ai fini dell'utilizzo del permesso in esame, il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che "l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Quest'ultimi devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici".

Conseguentemente, può ritenersi che l'utilizzo del permesso giornaliero debba riferirsi ad una "grave infermità" documentata mediante idonea certificazione medica. In proposito, si ritiene che la grave infermità di cui trattasi non debba necessariamente essere individuabile tra quelle elencate dall'articolo 2 del medesimo DM n. 278 del 2000, in quanto tale previsione è riferita, in particolare, ai "congedi per gravi motivi".

Tuttavia, in considerazione della natura eccezionale dell'istituto in esame, può costituire, al riguardo, utile riferimento quanto riportato nel richiamato articolo 2, comma 1, lettere b) e c), anche per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, sopra citati.

Per quanto sopra, non è, dunque, necessario per l'Amministrazione chiedere la produzione di un certificato che attesti una diagnosi, essendo invece sufficiente avere contezza della riconducibilità del caso alla fattispecie descritta nella norma.

Riguardo alla seconda ipotesi indicata nella nota inviata, ovvero nel caso in cui il familiare sia affetto da una delle patologie di cui al citato DM 278/2000 e richieda assistenza per visite o esami clinici che non comportino il ricovero, si conferma quanto precisato dall'articolo 3, comma 1, del più volte citato D.M. n. 278 del 2000, laddove è previsto che gli interessati devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso

convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Pertanto, i permessi in argomento potranno essere utilizzati anche in assenza di ricovero ospedaliero, purché sia documentata la "grave infermità" nei termini sopra specificati.